



Anno 2026

Tit. I

Cl. 3

Fasc. 2026-I/3.1

N. Allegati 0

Rif. _____

mb/FC/AR

Oggetto: Regolamento per il conferimento di contatti di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – emanazione

LA RETTtrice

- Premesso che:
 - si è reso necessario predisporre il testo di un nuovo Regolamento per il conferimento di contatti di incarico post-doc, di cui alla Legge 5 giugno 2025 n. 79, per adeguare le forme di collaborazione alle attività di ricerca, alle attività didattiche, nonché di terza missione dei docenti, alla luce del mutato contesto normativo in tema di tipologie contrattuali;
 - la Commissione Ricerca, nella riunione del 17 dicembre 2025, ha approvato il Regolamento per il conferimento di contatti di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - il Senato Accademico, con delibera del 26 gennaio 2026 n. 3 ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento per il conferimento di contatti di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della L. 30 dicembre 2010 n. 240;
 - il Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 gennaio 2026 n. 3 ha approvato il Regolamento per il conferimento di contatti di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della L. 30 dicembre 2010 n. 240;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- Vista la Legge 5 giugno 2025 n. 79 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"*;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- Richiamate la delibera del Senato Accademico 26 gennaio 2026 n. 3 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2026 n. 3;
- Considerato opportuno emanare il Regolamento per il conferimento di contatti di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della L. 30 dicembre 2010 n. 240;

DECRETA

1. di emanare il Regolamento per il conferimento di contatti di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della L. 30 dicembre 2010 n. 240 nel testo posto in allegato;
2. di stabilire che il Regolamento entri in vigore contestualmente alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo;
3. di incaricare l'Ufficio Organi, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.





**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

DIREZIONE GENERALE

Servizio Affari generali

Ufficio Organi

Varese, *data della firma digitale*

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Francesca Colombo
Tel. +39 0332 219048 – francesca.colombo@uninsubria.it



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI
DI INCARICO POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di incarico post-doc	4
Art. 3 - Modalità di selezione.....	4
Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione	4
Art. 5 - Bando di selezione.....	5
Art. 6 - Commissione giudicatrice	6
Art. 7 - Candidati ammissibili alle selezioni.....	7
Art. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni	7
Art. 9 - Termine del procedimento.....	8
Art. 10 - Stipula del contratto di lavoro	8
Art. 11 - Rapporto di lavoro	9
Art. 12 - Proroga dei contratti di incarico post doc.....	10
Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro	10
Art. 14 - Incompatibilità.....	10
Art. 15 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo	11
Art. 16 - Trattamento dei dati personali	11
Art. 17 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore	11



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "contratti di incarico post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni ed in armonia con i principi generali enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione n. 251 dell'11 marzo 2005 e ss.mm.ii., nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato).
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "incaricati post-doc".

Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di incarico post-doc

1. L'incarico post-doc si configura quale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno.
2. I contratti di incarico post-doc hanno durata di almeno un anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. L'eventuale proroga non può eccedere la durata iniziale del contratto da prorogare e non può essere inferiore a tre mesi.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1 e 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Art. 3 - Modalità di selezione

1. L'assunzione degli incaricati post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di incarico post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli incarichi di ricerca e dei contratti di incarico post-doc a valere su fondi interni nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010.
2. L'attivazione di contratti di incarico post-doc è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni. Tali contratti di finanziamento dovranno prevedere da parte dei soggetti finanziatori il versamento

della somma richiesta a copertura del costo del contratto comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo, di norma, in un'unica soluzione e in via anticipata.

Esclusivamente per i contratti di durata superiore all'anno, le parti potranno accordarsi per il versamento dilazionato a condizione che la copertura economica sia garantita dal finanziatore esterno mediante stipulazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento.

3. Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione di contratti di incarico post-doc nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b. la durata degli incarichi;
 - c. il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare;
 - d. il Responsabile della ricerca;
 - e. il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g. il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - h. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - i. che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - j. l'importo del trattamento retributivo annuo lordo;
 - k. la copertura economica dello stesso;
 - l. i punteggi degli elementi di valutazione di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando il valore massimo da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - m. i requisiti di partecipazione, il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione.
 - n. eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni;
 - o. requisiti di partecipazione alle procedure di selezione, la descrizione del curriculum scientifico-professionale richiesto per l'idoneità allo svolgimento dell'attività post-doc, che ciascun candidato/a può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - p. indicazione della lingua (italiana o straniera) in cui effettuare il colloquio;
 - q. per l'area medica, indicazione dello svolgimento di attività assistenziale.

Art. 5 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto della Rettrice, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4 (con la sola eccezione della lettera "h" del predetto articolo), anche:
 - a. le modalità di selezione;
 - b. i requisiti per la partecipazione;
 - c. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - e. termini e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
 - f. il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - g. l'importo del trattamento retributivo annuo lordo.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo per un periodo di 20 giorni, salvo diverse esigenze fissate dall'Ente finanziatore.
Coloro che intendono partecipare alle selezioni devono presentare la propria candidatura esclusivamente seguendo la procedura telematica indicata nel bando.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La procedura di valutazione comparativa è svolta da una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore o suo delegato, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la posizione, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
2. La Commissione è composta da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori, anche di altri Atenei, italiani o stranieri, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi del previgente art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordinate nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione.
3. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
5. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
8. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
9. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a. i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c. i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in

aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

10. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
11. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario possono avvenire solo per comprovati motivi di salute e/o ragioni personali, adeguatamente documentate e motivate, ostative all'espletamento delle attività di commissario. La rinuncia alla nomina e le dimissioni producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione della Rettrice.
12. La composizione della Commissione è resa pubblica per via telematica sul sito internet dell'Università.

Art. 7 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero, valutato equivalente dalla Commissione giudicatrice, al solo fine del conferimento del contratto, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b. coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto della Rettrice, e notificata all'interessato.

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio orale, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere anche in lingua diversa dall'italiano. Il colloquio si svolge in seduta pubblica.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a. attinenza e rilevanza del curriculum scientifico professionale dei titoli attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - b. attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;

- c. colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.
 6. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
 7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
 8. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e relativo punteggio.
 9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi.
 10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato nel ruolo in Ateneo e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9 - Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dalla Rettrice una proroga fino a 30 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra la Rettrice provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto della Rettrice, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di incarico post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.

Art. 10 - Stipula del contratto di lavoro

1. L'incarico post-doc viene conferito mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Per quanto riguarda la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale delle opere, invenzioni e in ogni caso dei risultati dell'attività di ricerca svolta in esecuzione del contratto di lavoro o comunque riferibile all'incarico post-doc, si rimanda ai Regolamenti di Ateneo in materia.
2. I contratti di lavoro di cui al presente Regolamento non danno diritto all'accesso ai ruoli universitari e non possono essere considerati ai fini di cui all'art. 20, D.lgs. 75/2017.

3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
4. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a. la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b. la sede di lavoro;
 - c. il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - d. l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e. l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
 - g. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
5. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato post-doc e dalla Rettrice.
6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio salva la decurtazione per il mancato preavviso di cui alla lett. f.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

1. L'incarico post-doc ha ad oggetto attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
2. L'attività di ricerca comprende lo svolgimento delle attività relative al programma di ricerca oggetto dell'incarico post-doc, l'attività di studio e aggiornamento scientifico.
3. L'attività didattica può includere lo svolgimento di lezioni frontali fino ad un massimo di 80 ore, compiti relativi ad attività accessorie di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali (a titolo esemplificativo le esercitazioni extra-curricolari, collaborazione ai seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, stage, la partecipazione alle attività di verifica della preparazione iniziale degli studenti), ad attività di servizio agli studenti, senza costi aggiuntivi e solo qualora tali funzioni non siano attribuibili ai docenti e ai ricercatori dello stesso Dipartimento.
4. L'attività di terza missione comprende le attività di valorizzazione economica della conoscenza, promossa attraverso i processi di innovazione della ricerca e la produzione di beni pubblici, sociali e culturali nell'ambito delle attività di iniziativa del Dipartimento di afferenza.
5. Per i titolari dell'incarico post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte e nei limiti della normativa in materia vigente.
6. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a presentare al Dipartimento di afferenza una relazione relativa all'attività svolta al termine del contratto o, ove il contratto sia pluriennale, al termine di ciascuna annualità.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza della Rettrice.
8. In caso di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca e la normativa vigente. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.

9. La titolarità dei contratti di incarico post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D-Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.
10. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
11. L'incaricato post-doc può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, CNR o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca e di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

Art. 12 - Proroga dei contratti di incarico post doc

1. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della legge 240 del 2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato post-doc e dalla Rettrice.

Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Art. 14 - Incompatibilità

1. I contratti di incarico post-doc sono incompatibili con:
 - a. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b. titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca
 - c. la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d. la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca
 - e. la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Il contratto di incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.
4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati ai sensi della vigente normativa.

Art. 15 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Per tutta la durata del relativo contratto agli incarichi post-doc è corrisposto un trattamento economico non inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto, come stabilito dal decreto ministeriale n. 592 del 6 agosto 2025.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
La retribuzione è corrisposta al titolare dell'incarico post-doc in rate mensili di pari importo
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile. Con riferimento alla copertura sanitaria dei vincitori di incarico di ricerca "extra-UE" il Responsabile della ricerca dovrà prioritariamente imputare la relativa spesa sui fondi del progetto ricerca secondariamente su propri fondi di ricerca e, solo nel caso non fosse possibile adire tali coperture, potrà fare richiesta di rimborso delle spese sanitarie all'Amministrazione Centrale.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 17 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale sul sito di Ateneo.